



TRIBUNALE DI LIVORNO

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE INTERDITTIVA

-Ex Art. 272 e segg. c.p.p.-

Il Giudice per le indagini preliminari, Dott. Marco Sacquegna

Esaminata la richiesta del P.M con la quale si richiede l'applicazione della misura della sospensione da un pubblico ufficio o servizio per mesi dodici nei confronti di :

PROVINCIALI Massimo, CORSINI Stefano, GALLANTI Giuliano, PAROLI Matteo, nonché l'applicazione della misura della sospensione da qualsiasi ufficio direttivo di persone giuridiche e/o di imprese svolgenti attività connesse alle forniture di beni e/o servizi in ambito portuale o riguardanti comunque attività marittime nei confronti di:

ERCOLI Massimo, BALDISSARA Costantino, NERI Corrado cl. 62, NERI Corrado cl. 75,

INDAGATI

GALLANTI Giuliano - PROVINCIALI Massimo - PAROLI Matteo - ERCOLI Massimiliano

1) per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 e 479 c.p. perché, in concorso tra loro, Gallanti, quale presidente e poi commissario straordinario della Autorità Portuale di Livorno, Provinciali quale segretario generale della Autorità Portuale di Livorno, Paroli quale dirigente pro tempore del settore demanio patrimonio e lavoro portuale" della Autorità Portuale di Livorno, Ercoli quale amministratore unico della Seatrag Autostrade del Mare s.r.l. ed istigatore, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, adottavano sette provvedimenti di autorizzazione all'occupazione temporanea, di regola per mesi tre, dell'area retrostante gli accosti 14 E , 14 E , 14 G, del porto di Livorno, nei quali si davano implicitamente e falsamente per sussistenti i presupposti di fatto previsti dall'art. 36 del Regolamento d'Uso delle aree demaniali marittime (delibera del Comitato Portuale n. 44 del 26.11.2004) e cioè che vi fossero, come dispone il citato art 36, "esigenze contingenti che richiedevano le utilizzazioni di superfici ad uso precario, mentre in realtà si trattava di vere e proprie durature concessioni rilasciate nell'interesse di Seatrag Autostrade del Mare s.r.l. per favorire lo "sviluppo dei traffici del Gruppo Grimaldi", sviluppo espressamente richiamato nella richiesta di autorizzazione a firma Ercoli del 17.05.2012 passivamente recepita nei suddetti provvedimenti autorizzativi.

In Livorno dal 27.9.2012 al 31.12.2015

GALLANTI Giuliano - PROVINCIALI Massimo - PAROLI Matteo - ERCOLI Massimiliano

2) per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 e 323 c.p. perché, in concorso tra loro, Gallanti, quale pubblico ufficiale presidente e poi Commissario Straordinario della Autorità Portuale di Livorno, Provinciali quale pubblico ufficiale segretario generale della Autorità Portuale di Livorno, Paroli quale pubblico ufficiale dirigente pro tempore del settore "demanio, patrimonio e lavoro portuale" della Autorità Portuale di Livorno, Ercoli quale amministratore unico della Seatrag Autostrade del Mare s.r.l. ed istigatore, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, adottavano quindici provvedimenti di autorizzazione e/o regolarizzazione amministrativa per l'occupazione temporanea, di regola per mesi tre, dell'area retrostante gli accosti 14 E, 14 E, 14 G, del porto di Livorno, provvedimenti nei quali si davano implicitamente e falsamente per sussistenti i presupposti di fatto previsti dall'art. 36 del Regolamento d'Uso delle aree demaniali marittime (delibera del Comitato Portuale n. 44 del 26.11.2004) e senza che vi fossero, come dispone il citato art. 36, "esigenze contingenti che richiedevano le utilizzazioni di superfici ad uso precari, mentre in realtà si trattava di vere e proprie durature concessioni rilasciate nell'interesse di Seatrag Autostrade del Mare s.r.l. per favorire lo sviluppo dei traffici del Gruppo Grimaldi", sviluppo espressamente richiamato nella richiesta di autorizzazione a firma Ercoli del 17.05.2012, passivamente recepita nei suddetti provvedimenti, nonché in violazione dell'art. 37 del citato regolamento, omettevano di ottenere la consegna della polizza fideiussoria prevista da detta norma, omettevano, dall'1.4.2014 al 30.6.2015, in violazione degli artt. 36 e 38 del citato regolamento, di richiedere e pretendere il pagamento del canone maggiorato previsto per le autorizzazioni temporanee e, in alcuni casi, anche il pagamento della ulteriore maggiorazione prevista per le istanze di autorizzazione presentate oltre i dieci giorni dall'inizio dell'occupazione, inoltre applicavano, in violazione dell'art. 7, tariffa C) del citato regolamento, una riduzione del 20 % sul canone demaniale prevista esclusivamente per le concessioni demaniali ex art. 18 legge 84/1994 e non dovute per le autorizzazioni temporanee e così, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, in violazione del citato regolamento, della citata legge n. 84/94 e del generale principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, previsto dall'art. 97 Costituzione, intenzionalmente procuravano alla Seatrag Autostrade del Mare s.r.l. amministrata da Ercoli Massimiliano, un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'avere per anni l'uso stabile ed esclusivo delle aeree indicate senza doversi confrontare con la concorrenza di altre imprese di settore pur interessate a degli accosti, nonché nel non presentare le previste fideiussioni, nel pagare meno del dovuto per l'occupazione e nel beneficiare di illegittime riduzioni del canone previsto.

In Livorno dal 17.7.2012 al 31.12.2015

GALLANTI Giuliano — PROVINCIALI Massimo — NERI Corrado (classe 1962) NERI Corrado (classe 1975) — BALDISSARA Costantino

3) per il reato previsto e punito dagli art. 81 cpv, 110 e 479 c.p. perché, in concorso tra loro, Gallanti, quale presidente e poi commissario straordinario della Autorità Portuale di Livorno, Provinciali quale Segretario Generale della Autorità Portuale di Livorno, NERI Corrado (classe 1962) quale componente del Cda e gestore di fatto della Sintermar s.p.a., Neri Corrado (classe 1975) quale presidente, legale rappresentante del Cda della Sintermar s.p.a., Baldissara Costantino quale amministratore delegato della Sintermar s.p.a., istigatori, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, adottavano tre provvedimenti di autorizzazione all'occupazione temporanea, di regola per mesi tre, dell'area retrostante gli accosti 14 F, 14 E, 14 G, del porto di Livorno e dell'area sita in località Paduletta di Livorno, nei quali si davano implicitamente e falsamente per sussistenti i presupposti di fatto previsti dall'art. 36 del Regolamento d'Uso delle aree demaniali marittime (delibera del Comitato Portuale n. 44 del 26.11.2004) e cioè che vi fossero, come dispone il citato art. 36, "esigenze contingenti che richiedevano le utilizzazioni di superfici ad uso precario", mentre in realtà si trattava di vere e proprie durature concessioni rilasciate nell'interesse di Sintermar s.p.a. per favorire gli "accordi commerciali per ulteriore incremento di volumi relativi ai traffici delle autostrade del mare" finalizzati tra la Sintermar s.p.a. e la Grimaldi Euromed, accordi espressamente richiamati nella integrazione alla istanza di autorizzazione a firma di Neri Corrado (classe 1975) del 22.12.2015 passivamente recepita nei suddetti provvedimenti autorizzativi.

In Livorno dal 12.12.2016 al 05.04.2016

GALLANTI Giuliano - PROVINCIALI Massimo - NERI Corrado (classe 1962) - NERI Corrado (classe 1975) - BALDISSARA Costantino

4) per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 e 323 c.p. perché, in concorso tra loro, Gallanti, quale presidente e poi commissario straordinario della Autorità Portuale di Livorno, Provinciali quale Segretario Generale della Autorità Portuale di Livorno, NERI Corrado (classe 1962) quale componente del Cda e gestore di fatto della Sintermar s.p.a., Neri Corrado (classe 1975) quale presidente del Cda della Sintermar s.p.a., Baldissara Costantino quale amministratore delegato della Sintermar s.p.a., istigatori, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, adottavano tre provvedimenti di autorizzazione all'occupazione temporanea, di regola per mesi tre, dell'area retrostante gli accosti 14 E, 14 E, 14 G, del porto di Livorno e dell'area sita in località Paduletta di Livorno, nei quali si davano implicitamente e falsamente per sussistenti i presupposti di fatto previsti dall'art. 36 del Regolamento d'Uso delle aree demaniali marittime (delibera del Comitato Portuale n. 44 del 26.11.2004) e cioè che vi fossero,

come dispone il citato art. 36, "esigenze contingenti che richiedevano le utilizzazioni di superfici ad uso precario", mentre in realtà si trattava di vere e proprie durature concessioni rilasciate nell'interesse di Sintermar s.p.a. per favorire gli accordi commerciali per ulteriore incremento di volumi relativi ai traffici delle autostrade del mare finalizzati tra la Sintermar s.p.a. e la Grimaldi Euromed, accordi espressamente richiamati nella integrazione alla istanza di autorizzazione del 22.12.2015, firmata da Neri Corrado (classe 1975), passivamente recepita nei suddetti provvedimenti autorizzativi, e così, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, in violazione del citato regolamento, della citata legge n. 84194 e del generale principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97 Costituzione, intenzionalmente procuravano alla Sintermar s.p.a., un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'aver l'uso stabile ed esclusivo delle aree indicate senza doversi confrontare con la concorrenza di altre imprese di settore pur interessate a detti accosti.

In Livorno dal 12.1.2016 al 05.04.2016

GALLANTI Giuliano - CORSINI Stefano - PROVINCIALI Massimo - NERI Corrado (classe 1962) - NERI Corrado (classe 1975) - BALDISSARA Costantino - BECCE Luca

5) per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 e 479 c.p. perché, in concorso tra loro, Gallanti, quale presidente e poi commissario straordinario della Autorità Portuale di Livorno (poi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale) fino alla data del 12.3.2017, Corsini quale presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale a far data dal 13.3.2017, Provinciali quale Segretario Generale della Autorità Portuale di Livorno (poi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale), NERI Corrado (classe 1962) quale componente del Cda e gestore di fatto della Sintermar s.p.a. (società titolare del 50% del capitale della SDT s.r.l.), Neri Corrado (classe 1975) quale presidente del Cda della Sintermar s.p.a. (società titolare del 50% del capitale della SDT s.r.l.) e della SDT s.r.l., Baldissara Costantino quale amministratore delegato della Sintermar s.p.a. (società titolare del 50% del capitale della SDT s.r.l.) e Becce quale amministratore delegato della TDT s.r.l. (società titolare del 50% del capitale della SDT s.r.l.), istigatori, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, adottavano otto provvedimenti di autorizzazione all'occupazione temporanea, di regola per mesi tre, dell'area retrostante gli accosti 14 E, 14 E14 G, del porto di Livorno e dell'area sita in località Paduletta di Livorno, nei quali si davano implicitamente e falsamente per sussistenti i presupposti di fatto previsti dall'art. 36 del Regolamento d'Uso delle aree demaniali marittime (delibera del Comitato Portuale n. 44 del 26.11.2004) e cioè che vi fossero, come dispone il citato art. 36, "esigenze contingenti che richiedevano le utilizzazioni di superfici ad uso precario", mentre in realtà si trattava di vere e proprie durature concessioni rilasciate pertanto nell'interesse congiunto di

Sintermar s.p.a. e SDT s.r.l., per favorire l'esecuzione del "contratto di servizi Con il quale Grimaldi Euromed ha affidato a SDT... .. il contratto di acquisizione e di gestione dei propri traffici espletati sulle banchene e sulle aree oggetto della presente istanza...", contratto espressamente richiamato nella integrazione alla istanza di cointestazione dell'autorizzazione a firma di Baldissara Costantino, Neri Corrado (classe 1975), Becce Luca, del 6.6.2016, passivamente recepita nei suddetti provvedimenti autorizzativi.

In Livorno dal 11.10.2016 al 17.7.2017

GALLANTI Giuliano - CORSINI Stefano - PROVINCIALI Massimo - NERI Corrado (classe 1962) - NERI Corrado (classe 1975) - BALDISSARA Costantino - BECCE Luca

6) per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 e 323 c.p. perché, in concorso tra loro, Gallanti, quale presidente e poi commissario straordinario della Autorità Portuale di Livorno (poi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale) fino alla data del 12.3.2017, Corsini quale presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale a far data dal 13.3.2017, Provinciali quale Segretario Generale della Autorità Portuale di Livorno (poi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale), NERI Corrado (classe 1962) quale componente del Cda e gestore di fatto della Sintermar s.p.a. (società titolare del 50% del capitale della SDT s.r.l.), Neri Corrado (classe 1975) quale presidente del Cda della Sintermar s.p.a. (società titolare del 50% del capitale della SOT s.r.l.) e della SDT s.r.l., Baldissara Costantino quale amministratore delegato della Sintermar s.p.a. (società titolare del 50% del capitale della SDT s.r.l.) e Becce quale amministratore delegato della TDT s.r.l. (società titolare del 50% del capitale della SDT s.r.l.), istigatori, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, adottavano otto provvedimenti di autorizzazione all'occupazione temporanea, di regola per mesi tre, dell'area retrostante gli accosti 14 F, 14 E, 14 G, del porto di Livorno e dell'area sita in località Paduletta di Livorno, nei quali si davano implicitamente e falsamente per sussistenti i presupposti di fatto previsti dall'art. 36 del Regolamento d'Uso delle aree demaniali marittime (delibera del Comitato Portuale n. 44 del 26.11.2004) e cioè che vi fossero, come dispone il citato art. 36, "esigenze contingenti che richiedevano le utilizzazioni di superfici ad uso precario", mentre in realtà si trattava di vere e proprie durature concessioni rilasciate pertanto nell'interesse congiunto di Sintermar s.p.a. e SDT s.r.l., per favorire l'esecuzione del "contratto di servizi con il quale Grimaldi Euromed ha affidato a SDT il contratto di acquisizione e di gestione dei propri traffici espletati sulle banchene e sulle aree oggetto della presente istanza.. ., contratto espressamente richiamato nella integrazione alla istanza di cointestazione dell'autorizzazione a firma di Baldissara Costantino, Neri Corrado (classe 1975) e Becce Luca del 6.6.2016, passivamente recepita nei suddetti provvedimenti autorizzativi, nonché applicavano, in violazione dell'art. 7, tariffa C) del

citato regolamento, una riduzione del 20 % sul canone demaniale prevista esclusivamente per le concessioni demaniali ex art. 18 legge 841/1994 e non dovute per le autorizzazioni temporanee, e così, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, in violazione del citato regolamento, della citata legge n. 641/94 e del generale principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, previsto dall'art. 97 Costituzione, intenzionalmente procuravano alla Sintermar s.p.a, ed alla SDT s.r.l Spa, un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'aver l'uso stabile ed esclusivo delle aree indicate senza doversi confrontare con la concorrenza di altre imprese di settore pur interessate a detti accosti, nonché nel beneficiare di illegittime riduzioni del canone previsto.

In Livorno dal 11.10.2016 al 17.7.2017

(contestazioni suppletive di cui alla richiesta di applicazione di misure del 31.10.2018)

GALLANTI Giuliano - PROVINCIALI Massimo - PAROLI Matteo - ERCOLI Massimiliano

7) per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 e 479 c.p. perché, in concorso tra loro, Gallanti, quale presidente e poi commissario straordinario della Autorità Portuale di Livorno, Provinciali quale segretario generale della Autorità Portuale di Livorno, Paroli quale dirigente pro tempore del settore "demanio, patrimonio e lavoro portuale" della Autorità Portuale di Livorno, Ercoli quale amministratore unico della Seatrag Autostrade del Mare srl. ed istigatore, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, adottavano sette provvedimenti di autorizzazione all'occupazione temporanea, di regola per mesi tre, dell'area retrostante gli accosti 14 F, 14 E, 14 G, del porto di Livorno, nei quali si davano implicitamente e falsamente per sussistenti i presupposti di fatto previsti dall'art. 36 del Regolamento d'Uso delle aree demaniali marittime (delibera del Comitato Portuale n. 44 del 26.11.2004) e cioè che vi fossero, come dispone il citato art. 36, "esigenze contingenti che richiedevano le utilizzazioni di superfici ad uso precario, mentre in realtà si trattava di vere e proprie durature concessioni rilasciate nell'interesse di Seatrag Autostrade del Mare srl. Per favorire lo "sviluppo dei traffici del Gruppo Grimaldi", sviluppo espressamente richiamato nella richiesta di autorizzazione a firma Ercoli del 17.05.2012 passivamente recepita nei suddetti provvedimenti autorizzativi.

In Livorno dal 27.9.2012 al 31-12.2015

GALLANTI Giuliano - PROVINCIALI Massimo - PAROLI Matteo - ERCOLI Massimiliano

8) per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 e 323 c.p. perché, in concorso tra loro, Gallanti, quale pubblico ufficiale presidente e poi Commissario Straordinario della Autorità Portuale di Livorno, Provinciali quale pubblico ufficiale segretario generale della Autorità Portuale di Livorno, Paroli quale pubblico ufficiale dirigente pro tempore del settore "demanio, patrimonio e lavoro portuale" della Autorità Portuale di Livorno, Ercoli quale amministratore unico della Seatrag Autostrade del Mare srl. ed istigatore, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso

poste in essere in tempi diversi, adottavano quindici provvedimenti di autorizzazione e/o regolarizzazione amministrativa per l'occupazione temporanea, di regola per mesi tre, dell'area retrostante gli accosti 14 F, 14 E, 14 G, del porto di Livorno, provvedimenti nei quali si davano implicitamente e falsamente per sussistenti i presupposti di fatto previsti dall'art. 36 del Regolamento d'Uso delle aree demaniali marittime (delibera del Comitato Portuale n. 44 del 26.11.2004) e cioè che vi fossero, come dispone il citato art. 36, "esigenze contingenti che richiedevano le utilizzazioni di superfici ad uso precario", mentre in realtà si trattava di vere e proprie durature concessioni rilasciate nell'interesse di Seatrag Autostrade del Mare s.r.l. per favorire lo "sviluppo dei traffici del Gruppo Grimaldi" sviluppo espressamente richiamato nella richiesta di autorizzazione a firma Ercoli del 17.05.2012, passivamente recepita nei suddetti provvedimenti, nonché in violazione dell'art. 37 del citato regolamento, omettevano di ottenere la consegna della polizza fideiussoria prevista da detta norma, omettevano, dall'1.4.2014 al 30.6.2015, in violazione degli artt. 36 e 38 del citato regolamento, di richiedere e pretendere il pagamento del canone maggiorato previsto per le autorizzazioni temporanee e, in alcuni casi, anche il pagamento della ulteriore maggiorazione prevista per le istanze di autorizzazione presentate oltre i dieci giorni dall'inizio dell'occupazione, inoltre applicavano, in violazione dell'art. 7, tariffa C) del citato regolamento, una riduzione del 20 % sul canone demaniale prevista esclusivamente per le concessioni demaniali ex art. 18 legge 841/1994 e non dovute per le autorizzazioni temporanee e così, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, in violazione del citato regolamento, della citata legge n. 841/94 e del generale principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, previsto dall'art. 97 Costituzione, intenzionalmente procuravano alla Seatrag Autostrade del Mare s.r.l. amministrata da Ercoli Massimiliano, un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'aver per anni l'uso stabile ed esclusivo delle aree indicate senza doversi confrontare con la concorrenza di altre imprese di settore pur interessate a detti accosti, nonché nel non presentare le previste fideiussioni, nel pagare meno del dovuto per l'occupazione e nel beneficiare di illegittime riduzioni del canone previsto.

In Livorno dal 17.7.2012 al 31.12.2015

GALLANTI Giuliano - PROVINCIALI Massimo - NERI Corrado (classe 1962) - NERI Corrado (classe 1975) - BALDISSARA Costantino

9) per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 e 479 c.p. perché, in concorso tra loro, Gallanti, quale presidente e poi commissario straordinario della Autorità Portuale di Livorno, Provinciali quale Segretario Generale della Autorità Portuale di Livorno, NERI Corrado (classe 1962) quale componente del Cda e gestore di fatto della Sintermar s.p.a., Neri Corrado (classe 1975) quale presidente, legale rappresentante del Cda della Sintermar s.p.a., Baldissara Costantino

quale amministratore delegato della Sintermar s.p.a., istigatori, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, adottavano tre provvedimenti di autorizzazione all'occupazione temporanea, di regola per mesi tre, dell'area retrostante gli accosti 14 F, 14 E, 14 G, del porto di Livorno e dell'area sita in località Paduletta di Livorno, nei quali si davano implicitamente e falsamente per sussistenti i presupposti di fatto previsti dall'art. 36 del Regolamento d'Uso delle aree demaniali marittime (delibera del Comitato Portuale n. 44 del 26.11.2004) e cioè che vi fossero, come dispone il citato art. 36, «esigenze contingenti che richiedevano le utilizzazioni di superfici ad uso precario», mentre in realtà si trattava di vere e proprie durature concessioni rilasciate nell'interesse di Sintermar s.p.a. per favorire gli accordi commerciali per ulteriore incremento di volumi relativi ai traffici delle autostrade del mare" finalizzati tra la Sintermar s.p.a. e la Grimaldi Euromed, accordi espressamente richiamati nella integrazione alla istanza di autorizzazione a firma di Neri Corrado (classe 1975) del 22.12.2015 passivamente recepita nei suddetti provvedimenti autorizzativi.

In Livorno dal 12.1.2016 al 05.04.2016

GALLANTI Giuliano - PROVINCIALI Massimo - NERI Corrado (classe 1962) - NERI Corrado (classe 1975) - BALDISSARA Costantino

10
del 11.11.16
per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 e 323 c.p. perché, in concorso tra loro, Gallanti, quale presidente e poi commissario straordinario della Autorità Portuale di Livorno, Provinciali quale Segretario Generale della Autorità Portuale di Livorno, NERI Corrado (classe 1962) quale componente del Cda e gestore di fatto della Sintermar s.p.a., Neri Corrado (classe 1975) quale presidente del Cda della Sintermar s.p.a., Baldissara Costantino quale amministratore delegato della Sintermar s.p.a., istigatori, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, adottavano tre provvedimenti di autorizzazione all'occupazione temporanea, di regola per mesi tre, dell'area retrostante gli accosti 14 E, 14 E 14 G, del porto di Livorno e dell'area sita in località Paduletta di Livorno, nei quali si davano implicitamente e falsamente per sussistenti i presupposti di fatto previsti dall'art. 36 del Regolamento d'Uso delle aree demaniali marittime (delibera del Comitato Portuale n. 44 del 26.11.2004) e cioè che vi fossero, come dispone il citato art. 36, "esigenze contingenti che richiedevano le utilizzazioni di superfici ad uso precario" , mentre in realtà si trattava di vere e proprie durature concessioni rilasciate nell'interesse di Sintermar s.p.a. per favorire gli accordi commerciali per ulteriore incremento di volumi relativi ai traffici delle autostrade del mare" finalizzati tra la Sintermar s.p.a. e la Grimaldi Euromed, accordi espressamente richiamati nella integrazione alla istanza di autorizzazione del 22.12.2015, firmata da Neri Corrado (classe 1975), passivamente recepita nei suddetti provvedimenti autorizzativi, e così, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, in violazione del